



Decisione/0020/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0010/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente
Valentina Aragona - Componente
Paolo Clarizia - Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Angelo Venturini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 luglio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 598/901pf25-26/GC/DP/ff dell' 8 luglio 2026 e depositato il 9 luglio 2026 nei confronti dei sigg.ri Sprone Aldo, Mauriello Nicola, nonché della società ASD Futsal Cisterna, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto datato 8 luglio 2026, ha deferito a questo Tribunale i sig.ri Aldo Sprone e Nicola Mauriello per i seguenti capi di incolpazione:

SPRONE Aldo, violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Futsal Cisterna - Real Torre del Greco C5 del 13.2.2026, valevole per il campionato di Calcio a 5 serie C2 girone B, acceduto all'interno del recinto di gioco e diretto dalla panchina la squadra schierata dalla società A.S.D. Futsal Cisterna, risultando anche indicato nella relativa distinta quale allenatore, nonostante gli fossero preclusi l'accesso e la direzione della squadra, per essergli stata in precedenza applicata dal Giudice Sportivo, con Comunicato Ufficiale n. 51/C5 del 12.2.2026 del Comitato Regionale Campania della L.N.D., la sanzione della squalifica per una gara effettiva che al tempo non aveva ancora ultimato di scontare;

MAURIELLO Nicola, violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futsal Cisterna, consentito e comunque non impedito che il tecnico sig. Aldo Sprone, in occasione della gara A.S.D. Futsal Cisterna - Real 4 Procura Federale Torre del Greco C5 del 13.2.2026, valevole per il campionato di Calcio a 5 serie C2 girone B, accedesse all'interno del recinto di gioco e dirigesse dalla panchina la squadra schierata dalla società A.S.D. Futsal Cisterna, risultando anche indicato nella relativa distinta quale allenatore, nonostante gli fossero preclusi l'accesso e la direzione della squadra, per essergli stata in precedenza applicata dal Giudice Sportivo, con Comunicato Ufficiale n. 51/C5 del 12.2.2026 del Comitato Regionale Campania della L.N.D., la sanzione della squalifica per una gara effettiva che al tempo non aveva ancora ultimato di scontare.

È stata altresì deferita la Società ASD FUTSAL CISTERNA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Nicola Mauriello e Aldo Sprone, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il deferimento aveva tratto origine da una segnalazione dell'Ufficio di Segreteria del Comitato Regionale Campania, inviata alla Procura Federale con Pec del 18 febbraio 2026, che conteneva un esposto della Società Real Torre del Greco di codesto letterale tenore: "(...) volevamo segnalare che ieri nella 17ma giornata di campionato di serie C2 girone B gara Futsal Cisterna vs Real Torre del Greco l'allenatore della Cisterna Aldo Sprone nonché squalificato con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 51/C5 del 12.02.2026 era presente in distinta e in panchina". All'esposto erano allegati uno stralcio del suddetto Comunicato Ufficiale, da quale risultava la squalifica per una gara effettiva dell'allenatore della Futsal Cisterna Aldo Sprone, in uno alla distinta – gara 13 febbraio 2026 della ASD Futsal Cisterna contro la Società Real Torre del Greco, nella quale lo Sprone risultava indicato come allenatore della squadra.

La fase predibattimentale

Raggiunti dalla notifica della Comunicazione di conclusioni delle indagini, avvenuta ad istanza della Procura Federale in data 27



maggio 2026, nessuno degli incolpati si avvaleva dell'art. 123 CGS, mancando di richiedere di essere sentiti ed omettendo di inviare e/o depositare scritti difensivi.

Il dibattimento

All'udienza del 30 luglio 2026, tenutasi in modalità video conferenza, si è collegato per la Procura Federale l'avv. Francesco Vignoli, il quale si è riportato al deferimento, che ha succintamente descritto, richiedendone l'accoglimento, con applicazioni delle seguenti sanzioni: per il sig. Aldo Sprone la squalifica per 2 (due) gare ufficiali, per il sig. Nicola Mauriello l'inibizione di mesi 1 (uno), per la Società ASD Futsal Cisterna l'ammenda di € 300,00 (trecento).

I deferiti non si sono collegati, né hanno trasmesso memorie difensive.

Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

Risulta dall'attività di indagine svolta dalla Procura Federale che il sig. Aldo Sprone, in possesso della licenza UEFA B e della qualifica di allenatore di calcio a 5, tesserato per la ASD Futsal Cisterna quale responsabile della prima squadra partecipante al Campionato Calcio a 5 Serie C2 stagione sportiva 2025-2026, nella partita tra Futsal Cisterna e Real Torre del Greco, disputata il 13 febbraio 2026, era presente in panchina come allenatore, ancorché squalificato come d Comunicato Ufficiale n. 51/C5 – 12 febbraio 2026 del Comitato Regionale Campania.

Escusso dal Collaboratore della Procura Federale delegato all'attività inquirente, lo Sprone ha dichiarato di ignorare di essere stato squalificato, in quanto aveva appreso per la prima volta tale notizia allorché era stato convocato per l'audizione; ha riferito che il Comunicato Ufficiale di che trattasi era del 12 febbraio 2026, cioè il giorno prima della disputa della gara in oggetto e che nessuno della Società, compreso lui stesso, avevano letto detto Comunicato; ha precisato che, se ne avesse avuto conoscenza, non sarebbe stato in panchina; ha aggiunto che il cumulo delle ammonizioni lo aveva appreso solo dai comunicati ufficiali e non si spiegava come mai gli arbitri delle relative gare non glieli avessero comunicati e/o notificati personalmente nel corso delle partite; ha precisato che non sapeva di essere stato ammonito nella partita del 7 febbraio 2026 che aveva fatto scattare la squalifica, perché in detta gara la sanzione, al pari delle altre, non gli era stata notificata dall'arbitro.

Il sig. Giuseppe Stabile, dirigente della Società, che aveva risposto alla convocazione della Procura Federale in sostituzione del Presidente della Società Nicola Mauriello, impossibilitato a comparire personalmente, ha confermato le dichiarazioni dello Sprone, ribadendo che quest'ultimo era stato in panchina durante la gara del 13 febbraio 2026, perché nessuno, compreso lo stesso Sprone, era al corrente della squalifica; lo Sprone nella precedente gara del 7 febbraio 2026 non aveva capito di essere stato ammonito in quanto l'arbitro di detta gara non gli aveva notificato la sanzione e che, pertanto, in buona fede si era presentato in panchina in maniera del tutto inconsapevole di aver raggiunto il numero di ammonizioni, tale da comportare la sua squalifica.

In tale contesto, di palese ammissione dei fatti da parte dei deferiti, non può riscontrarsi alcuna circostanza esimente o quanto meno attenuante delle violazioni loro ascritte, tenuto conto che il Comunicato Ufficiale n. 51/C5 del Comitato Regionale Campania LND – FIGC è divenuto efficace dal giorno stesso della sua pubblicazione, ossia dal 12 febbraio 2026, che è la data precedente la disputa della gara e che la sua conoscenza da parte dei soggetti interessati decorre dalla pubblicazione.

Lo Sprone, pertanto, nella gara del 13 febbraio 2026 non avrebbe dovuto dirigere la squadra dalla panchina, né avrebbe dovuto accedere negli spogliatoi, come invece è avvenuto nel caso in esame.

Si configura altresì la violazione disciplinare contestata al Mauriello, nella qualità di presidente della Società ASD Futsal Cisterna avendo egli consentito o comunque non impedito che lo Sprone accedesse all'interno del recinto di giuoco della gara e dirigesse dalla panchina la squadra schierata dalla Società, nonostante che allo Sprone fosse stata in precedenza applicata dal Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale più volte richiamato la sanzione della squalifica per un gara effettiva, che al tempo non risultava essere stata scontata.

In merito agli aspetti sanzionatori ed alle relative richieste della Procura Federale, si ritiene equo ridurre la squalifica a carico di Sprone ad una sola giornata effettiva di gara, da scontarsi in gare ufficiali; vanno applicate le sanzioni nei confronti di Mauriello di mesi 1 (uno) di inibizione e della Società ASD Futsal Cisterna dell'ammenda di € 300,00 (trecento), il tutto nel contesto delle accertate violazioni delle norme indicate nel deferimento, alle quali consegue quella in capo alla Società ASD Futsal Cisterna ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 commi 1 e 2 CGS.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Sprone Aldo, giornate 1 (uno) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;
- al sig. Mauriello Nicola, mesi 1 (uno) di inibizione;
- alla società ASD Futsal Cisterna, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL RELATORE
Valentino Fedeli

IL PRESIDENTE
Roberto Proietti

Depositato in data 3 agosto 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai